

CEMENTIR - Cementerie del Tirreno S.p.A.
Sede Sociale in Roma - Corso di Francia n. 200
Registro Imprese di Roma n. 2311/2313/51
Capitale Sociale di Euro 159.120.000 i.v. –



**Relazione Illustrativa sull'unico punto all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea Straordinaria del 21 giugno 2007 a sensi dell'art.3 del D.M. del 5
novembre 1998 n. 437 e dell'art. 92, 1° comma, lett. a, del “Regolamento
Emittenti”**

CEMENTIR - Cementerie del Tirreno S.p.A.
Sede Sociale in Roma - Corso di Francia n. 200
Registro Imprese di Roma n. 2311/2313/51
Capitale Sociale di euro 159.120.000 i.v. –



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

E' stata convocata l'Assemblea Straordinaria in prima convocazione per il giorno 21 giugno 2007, alle ore 11.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2007 alle ore 16.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie anche in adempimento della L. 262/2005 e del D.Lgs. 29.12.2006 n. 303.

Signori Azionisti,

come noto, la L. 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul "Risparmio"), così come modificata dal D.Lgs. n. 303 del 2006 (c.d. Decreto "correttivo") ha introdotto nuove disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, per quanto rileva nello specifico, in tema di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate.

A tal fine, infatti, nel nuovo testo dell'art. 5, che si propone alla Vostra approvazione, viene disciplinata la modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista, prevedendo che un Consigliere venga tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neanche indirettamente, con quella che abbia ottenuto la maggioranza dei voti.

Le modalità di presentazione delle liste di candidati sono state disciplinate in conformità con quanto previsto dal Regolamento della Consob.

Relativamente alle modalità di nomina del Collegio Sindacale, per il quale l'attuale Statuto già prevede il sistema di voto di lista, sono state specificate, in conformità con l'applicabile Regolamento Consob, le modalità ed i termini di presentazione delle stesse nonché quelle di riparto delle nomine all'esito delle votazioni, al fine di assicurare l'elezione di un Sindaco effettivo da parte della lista di minoranza che

abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento, prevedendo anche che detto sindaco assuma la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si è reso necessario proporre, inoltre, l'introduzione di un nuovo "Titolo" e di un nuovo articolo per disciplinare i requisiti necessari e le modalità di nomina per la carica di "dirigente preposto" alla redazione dei documenti contabili, affinché lo stesso possa essere individuato tra persone di adeguata esperienza e professionalità.

Con l'occasione, il Consiglio ha ritenuto opportuno proporre alla Vostra approvazione un adeguamento dell'articolo 2, ove è disciplinato l'oggetto sociale, al fine di renderlo maggiormente aderente alle accresciute dimensioni ed esigenze del business ed alla configurazione che il Gruppo guidato dalla Vostra Società ha assunto negli ultimi anni in conseguenza della rapida crescita internazionale e del notevole sviluppo economico delle sue attività. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica proposta non consenta un cambiamento significativo dell'oggetto sociale e che quindi non dia luogo all'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

Si è peraltro proposto di modificare l'attuale art. 17 (art. 18 nel nuovo testo proposto) per consentire, nella discrezionalità del Consiglio di Amministrazione, la destinazione di una quota pari all'1,5% dell'utile di esercizio, in un'ottica di allineamento delle politiche di destinazione degli utili all'interno del Gruppo di riferimento, tra l'altro, per attività ed iniziative di carattere sociale, culturale, di ricerca, artistica, ecc..

Tenuto conto di quanto sopra, proponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie riepilogate nel prospetto allegato sub "A" che pone a raffronto il testo attuale dello Statuto e le modifiche proposte per ciascun articolo interessato.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Cementir S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione così come illustrate nell'apposita Relazione messa a disposizione del pubblico;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere opportuno per:

- a. curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello Statuto sociale;
- b. provvedere alla rinumerazione degli articoli;
- c. introdurre nel testo della delibera assunta le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste dalle competenti Autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione, o che si rilevassero necessarie od opportune per il rispetto delle normative applicabili.

Il tutto con promessa di rato e valido”

Roma, 9 maggio 2007

**PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
FRANCESCO CALTAGIRONE JR.**

(TESTO ATTUALE)	(TESTO PROPOSTO)
ARTICOLO 2	ARTICOLO 2
La Società ha per oggetto l'esercizio, anche sotto forma di affitto di azienda, e la costruzione di impianti per la produzione del cemento e di impianti industriali – in particolare di industrie complementari, accessorie, ausiliari ed affini, compreso l'esercizio di cave e miniere e di qualsiasi attività in cui trovino impiego i suoi prodotti e sottoprodotti o che riguardino materie prime o materiali occorrenti per le sue lavorazioni – nonché i trasporti sotto qualsiasi forma ed il commercio in genere dei prodotti delle industrie sopraccennate ed affini, nonché di qualsiasi altro prodotto o sottoprodotto dell'industria siderurgica. La Società potrà inoltre compiere ogni operazione industriale, immobiliare, commerciale, bancaria e finanziaria comunque connessa con l'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e concessione di partecipazioni od interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre Società od Imprese italiane ed estere aventi scopo eguale od affine al proprio o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente. La Società potrà inoltre assumere mandati, sotto qualsiasi forma, di gestire, amministrare, dirigere Società ed Imprese, svolgervi le attività comprese nell'oggetto sociale in relazione sia alla totale attività delle mandanti che a singole attività delle stesse.	La Società ha per oggetto l'esercizio, direttamente e/o indirettamente, tramite l'assunzione di partecipazioni a società di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese, in Italia ed all'estero, delle attività di produzione e commercializzazione di cemento, calce e, in genere, dei leganti idraulici, dei materiali da costruzione ed affini nonché quelle complementari, accessorie ed ausiliarie, compreso l'esercizio di cave e miniere, ed il commercio dei prodotti delle industrie sopraccennate ed affini, di materie prime, di beni strumentali, di prodotti semilavorati e finiti comunque connessi o utili per lo sviluppo delle attività sociali e/o delle sue partecipate, e l'esercizio dei relativi trasporti sotto qualsiasi forma. La Società potrà anche esercitare direttamente, o indirettamente attraverso l'assunzione di partecipazioni o interessenze di qualsiasi genere, al fine di supportare lo sviluppo delle proprie attività, qualsiasi attività nel settore delle risorse energetiche e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di produzione, raccolta, trasporto, trasformazione e commercializzazione e tutte quelle comunque ad esse connesse, ivi incluse quelle di cogenerazione nonché le attività di gestione di servizi ambientali in un'ottica di sviluppo sostenibile anche a protezione dell'ambiente. La Società potrà assumere e concedere partecipazioni od interessenze, sotto qualsiasi forma, in altre Società od Imprese italiane ed estere aventi scopo eguale od affine al proprio o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, nonchè concedere finanziamenti e garanzie a società partecipate. Sono escluse in ogni caso le attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.

**TITOLO III
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 5**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque membri e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 Codice Civile.

58, nonché delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 in quanto esercitate anch'esse nei confronti del pubblico.

La Società potrà compiere ogni operazione industriale, immobiliare, commerciale, bancaria, **mobiliare e finanziaria**, comunque connessa con l'oggetto sociale **o utile per il conseguimento dello stesso, o che venga ritenuta idonea per ottimizzare la gestione della liquidità non investita in attività caratteristiche.**

La Società potrà inoltre assumere mandati, sotto qualsiasi forma, di gestire, amministrare, dirigere Società ed Imprese, svolgervi le attività comprese nell'oggetto sociale in relazione sia alla totale attività delle mandanti che a singole attività delle stesse.

**TITOLO III
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 5**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di cinque membri e non più di quindici membri eletti dall'Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 Codice Civile.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una

TITOLO V DEI SINDACI ARTICOLO 15 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.	sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti . In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. TITOLO V DEI SINDACI ARTICOLO 15 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e tre Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.
--	--

La nomina dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di elenchi presentati dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale. Gli elenchi devono essere depositati presso la sede sociale entro il decimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. Unitamente all'elenco devono essere depositate, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza e i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente da parte dei candidati medesimi; in alternativa all'attestazione può essere depositata una dichiarazione con la quale i candidati affermino, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. Gli elenchi per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale devono essere ripartiti in due sezioni, rispettivamente di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco supplente. Ciascun socio potrà presentare e votare un solo elenco ed ogni candidato potrà candidarsi in un solo elenco, a pena di ineleggibilità. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea. All'esito della votazione risulteranno eletti: alla carica di Presidente il candidato n. 1 della sezione "Sindaci Effettivi" dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti; alla carica di Sindaco Effettivo il candidato n. 2 dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il candidato n. 1 dell'elenco che ha ottenuto il secondo miglior risultato, ambedue della sezione "Sindaci Effettivi"; alla carica di Sindaco Supplente i candidati n. 1 e n. 2 della sezione "Sindaci Supplenti" dell'elenco che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il	L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente alla lista, la documentazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste è ridotta della metà. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una
---	---

candidato n. 1 dell'elenco che ha ottenuto il secondo miglior risultato.

In caso di presentazione di un solo elenco o nel caso in cui un solo elenco riporti voti, risulteranno eletti tutti i candidati dello stesso.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola **lista**, a pena di ineleggibilità.

All'esito della votazione risulteranno eletti **Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista - presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento - che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza"), il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.**

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci supplenti tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza in numero progressivo;

- un Sindaco supplente tra i candidati indicati nella sezione "Sindaci Supplenti" dalla Lista di Minoranza secondo il numero progressivo.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, **all'esito della votazione**, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa **secondo le ordinarie maggioranze di legge.**

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti nelle liste i candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle società del Gruppo di controllo. I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi; che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di

ARTICOLO 17 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, in conformità alle norme di legge, alla formazione del bilancio. Durante il corso dell'esercizio sociale e in relazione all'andamento di esso, il Consiglio, con voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci può deliberare anticipazioni sul dividendo. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue: il 5% sarà assegnato al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia	tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale. TITOLO VI ¹ IL DIRIGENTE PREPOSTO ART. 16 Il Consiglio di Amministrazione nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Quest'ultimo sarà scelto tra coloro che abbiano maturato un'adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili decade con la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. ARTICOLO 18² Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio provvede, in conformità alle norme di legge, alla formazione del bilancio. Durante il corso dell'esercizio sociale e in relazione all'andamento di esso, il Consiglio, con voto favorevole di almeno due terzi dei propri membri e con il consenso del Collegio dei Sindaci può deliberare anticipazioni sul dividendo. L'utile netto del bilancio è ripartito come segue: - il 5% sarà assegnato al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - l'1,5% a disposizione del Consiglio di
--	---

¹ Nuovo Titolo ed Articolo

² Nuova numerazione dell' Articolo 17

raggiunto il quinto del capitale sociale; il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, a riserva straordinaria, a fondi di ammortamento speciali o ad erogazioni straordinarie o al rinvio a nuovo. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso. I dividendi non riscossi entro un quinquennio da quando siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.	Amministrazione; - il residuo a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, a riserva straordinaria, a fondi di ammortamento speciali o ad erogazioni straordinarie o al rinvio a nuovo. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso. I dividendi non riscossi entro un quinquennio da quando siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.
---	---